



MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 14/2021

Concernente l'approvazione della Convenzione delle prestazioni dell'operatore sociale del Comune di Paradiso con il Comune di Vico Morcote

Per esame: Commissione della gestione

Vico Morcote, 13 ottobre 2021
RM 484/2021 del 12 ottobre 2021

**ALLA LODEVOLE
ASSEMBLEA COMUNALE DI VICO MORCOTE**

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente Messaggio municipale vi sottoponiamo per vostro esame ed approvazione secondo quanto previsto dall'art. 13 cpv. 1 lett. a), rispettivamente 193a cpv. 3 LOC la Convenzione concernente le prestazioni dell'operatore sociale tra i Comuni di Paradiso e quello di Vico Morcote.

Breve istoriato

Nel corso del 2018, per completare la composizione dell'Autorità Regionale di Protezione 4 (ARP4) e potenziare i servizi sociali, era stata assunta una nuova operatrice sociale in aggiunta a quella già alle dipendenze del Comune di Paradiso, con priorità nell'assumere la funzione di membro dell'ARP4.

Tenuto conto del grado di occupazione iniziale (50%) e delle necessità dell'ARP4, nel medesimo anno il Municipio di Paradiso avviava una consultazione chiedendo ai Comuni limitrofi con i quali vi era già un rapporto di collaborazione in ambito di Polizia, pure facenti capo al comprensorio d'intervento dell'ARP4 ma non sufficientemente coperti con personale dedicato ai compiti sociali erogati dal Comune, segnatamente all'assistenza agli anziani, se vi fosse l'interesse nel poter fruire, con un grado percentuale da definirsi sulla base delle singole esigenze, di parte delle prestazioni offerte dall'operatrice sociale.



Scopo dell'iniziativa era quello di permettere ad ogni Comune di ampliare o implementare un servizio sociale efficiente ed efficace a favore della propria cittadinanza grazie alle competenze dell'operatrice sociale, facilitando nel contempo quelle relazioni e segnalazioni fondamentali per casistiche di competenza ARP4 riscontrabili nei singoli Comuni aderenti.

I Comuni di Vico Morcote, Bissone, Grancia e Morcote vista la bontà del progetto, vi hanno aderito immediatamente, chiedendo peraltro di attivarlo quanto prima in via sperimentale - taluni lo avevano addirittura sollecitato - includendo nel contempo una quantificazione delle ore indispensabili per coprire le necessità della popolazione in tale servizio per il proprio Comune. Il Comune di Melide, per contro, vi ha rinunciato.

Non appena affinati alcuni aspetti logistici e di computo dei giorni e delle ore di presenza dell'operatrice sociale nelle singole Cancellerie comunali, la collaborazione ha così potuto avviarsi a titolo sperimentale per i primi sei mesi del 2019.

Presenza dell'operatrice nei singoli Comuni e finanziamento

Sulla base delle esigenze formulate dai singoli Comuni, nonché della quota parte per dei nostri bisogni, l'operatrice sociale ha potuto essere impiegata ad una percentuale totale equivalente al 35%, ridistribuita percentualmente e finanziariamente, come segue:

| Comune | Bissone | Grancia | Morcote | Vico Morcote |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| % | 10% | 10% | 10% | 5% |
| Partecipazione finanziaria | 9'961.70 | 9'961.70 | 9'961.70 | 4'980.85 |
| Orari di presenza (indicativi) | martedì 08.00-12.00 | martedì 13.30-17.30 | giovedì 08.00-12.00 | mercoledì 15.30-17.30 |

La quota a carico di ogni singolo Comune corrisponde alla percentuale di occupazione dell'operatrice sociale definita di comune accordo, rapportata al salario comprensivo degli oneri sociali e di eventuali prestazioni straordinarie, indennità chilometriche e telefoniche come previsto dall'art. 7 cpv. 1 e 2 della Convenzione medesima.

La Convenzione prevede pure (art. 5 cpv. 3), per evitare di dover nuovamente sottoporre un messaggio municipale ai legislativi di ogni Comune, la delega ai singoli Municipi di poter adeguare in ogni momento la percentuale di occupazione dell'operatrice sociale nei singoli Comuni, e



conseguente adeguamento della quota a carico, a dipendenza delle necessità, riservata la disponibilità effettiva di quest'ultima.

Scadenza periodo sperimentale – convenzione definitiva

Decorso il periodo di prova, ad ogni Comune aderente all'iniziativa è stato chiesto di esprimersi sull'introduzione del nuovo servizio, rispettivamente di presentare eventuali proposte di perfezionamento, nei limiti delle finalità di collaborazione a suo tempo condivise. A tale consultazione tutti i Comuni hanno avuto modo di esprimersi positivamente chiedendo nel contempo di procedere con l'allestimento di una convenzione definitiva. Vico Morcote ha riscontrato un'ottima collaborazione basata sul sistema di comunicazione efficace e di disponibilità reciproca.

Con la fine del 2019 è così stata formalmente allestita una Convenzione della durata iniziale di un anno, rinnovabile, salvo eventuale disdetta, per un ulteriore anno e nei limiti delle deleghe di competenze demandate al Municipio dall'art. 5a del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale.

Al 31 dicembre 2021, scade il limite di delega enunciato nel paragrafo precedente, motivo per cui si sottopone alla vostra attenzione il presente Messaggio municipale unitamente alla proposta di Convenzione da sottoscrivere da ogni singolo Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 cpv. 1 lett. a) LOC.

Analogha procedura verrà attuata dai Comuni aderenti alla convenzione e la sua entrata in vigore avverrà con la crescita in giudicato della decisione dell'Assemblea comunale, rispettivamente l'approvazione, per delega, della Sezione degli Enti Locali, ma comunque a decorrere dal 1. gennaio 2022.

Di seguito il testo della convenzione, identico nei contenuti per ogni singolo Comune ad eccezione delle parti relative alle percentuali, quote a carico ed orari di presenza dell'operatrice sociale, nelle singole Cancellerie comunali, che vi invitiamo a voler approvare:



Convenzione **concernente le prestazioni dell'operatore sociale**

Il **Comune di Paradiso**, rappresentato dal Municipio e per esso dal Sindaco, Avv. Ettore Vismara e dal Segretario comunale Waldo Pfund;

e

il **Comune di Vico Morcote** (detto in seguito Comune convenzionato), rappresentato dal Municipio e per esso dal Sindaco Giona Pifferi e dal Segretario comunale Werther Monti;

richiamato:

- lo scritto datato 25 ottobre 2018 con il quale il Municipio di Paradiso formulava ai Comuni di Vico Morcote, Bissone, Grancia, Melide e Morcote la proposta di usufruire delle prestazioni dell'operatore sociale alle dipendenze del Comune di Paradiso per i bisogni in ambito sociale dei singoli Comuni;
- le risposte dei Comuni di Bissone, Grancia, Morcote e Vico Morcote a conferma dell'interesse a poter usufruire delle competenze dell'operatore sociale, secondo le proprie necessità e con diversi gradi di occupazione;
- lo scritto 17 gennaio 2019 del Municipio di Paradiso con il quale sottoponeva ad ogni Comune interessato la chiave di partecipazione ai costi a proprio carico tenuto conto del grado di occupazione definito per ogni singolo Comune;
- la conferma di accettazione del Comune di Vico Morcote datata 20 novembre 2019 a ratifica della rispettiva percentuale e per l'assunzione degli oneri salariali;
- le rispettive risoluzioni dei Consigli comunali di Paradiso e dell'Assemblea comunale di Vico Morcote a ratifica del presente accordo di collaborazione;

preso atto dell'adeguato periodo di sperimentazione effettuato che ha permesso ai singoli Comuni di esprimersi sulla validità del servizio (cfr. lettere Comune di Vico Morcote del 7 agosto 2018 e 14 novembre 2018);

ravveduto come l'interesse dimostrato dal Comune di Vico Morcote permette di regolamentare il servizio attribuito mediante una convenzione elaborata nel rispetto dell'art. 13 cpv. 1 lett. a), rispettivamente 193a della Legge organica comunale (LOC);

stipulano quanto segue:

Art. 1

Scopo

La presente convenzione disciplina la collaborazione tra i due Comuni in ambito delle prestazioni di operatore sociale fornite dal Comune di Paradiso. La convenzione definisce le prestazioni erogate e le modalità di collaborazione tra i due Comuni in questo ambito.



Art. 2

Obiettivi

¹La funzione è intesa a voler garantire un servizio di accompagnamento sociale a favore del Comune convenzionato sulla base delle proprie esigenze.

²Le prestazioni dell'operatore sociale sono strettamente circoscritte alle seguenti attività:

- monitoraggio del territorio, con particolare attenzione ai giovani, agli anziani, alle famiglie ed alle persone con disagi sociali conseguenti a situazioni di disoccupazione e dipendenze;
- intervento in situazioni di disagio sociale, relazionale, economico al fine di migliorare il grado di autonomia personale e l'integrazione sociale;
- coordinamento delle attività con i servizi cantonali preposti;
- informazione e consulenze con il Municipio e con la Cancelleria comunale del Comune convenzionato per le situazioni che richiedono il loro intervento;
- allestire i preavvisi ed i rapporti richiesti dall'Autorità comunale, cantonale e dell'Autorità regionale di protezione;
- proporre misure concrete di intervento sul territorio da concordare con il Municipio del Comune convenzionato.

Art. 3

Sede/strumenti
di lavoro

¹L'attività dell'operatore sociale avviene di principio nella sede di lavoro a Paradiso, cui spetta la messa a disposizione della logistica e degli strumenti di lavoro.

²Il Comune convenzionato mette a sua volta a disposizione lo spazio e gli strumenti necessari qualora necessitasse che l'operatore sociale risulti operativo nella loro sede.

³L'archivio dei documenti è gestito centralmente presso la sede a Paradiso.

Art. 4

Informazione/Incontro
con i Comuni

¹Al Comune convenzionato spetta l'informazione alla propria cittadinanza della collaborazione con l'operatore sociale del Comune di Paradiso.

²I singoli Comuni, per il tramite dei loro Sindaci o Capi Dicastero, si incontreranno una volta l'anno, nel corso del mese di novembre, per discutere sull'andamento del servizio, rispettivamente ottimizzarne il funzionamento.

Art. 5

Prestazioni al Comune

¹Il Comune convenzionato fruisce delle prestazioni dell'operatore sociale nella misura del 5 %.

²Il piano orario dell'operatore sociale viene concordato come segue:



| Comune | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|--------|--------|---------|-----------|---------------|---------|
| | | | | 15:30 / 17:30 | |

³Previo accordo tra le parti, ai Municipi è delegata la competenza decisionale di adeguamento, in ogni momento, della percentuale di presenza dell'operatore sociale in base alle effettive esigenze con conseguente adeguamento della partecipazione finanziaria.

Art. 6

Riservatezza

¹L'operatore sociale è strettamente legato alle usuali regole del segreto professionale e discrezione a tutela della privacy degli utenti.

²L'operatore sociale, previa informazione al Capo Dicastero e/o altre persone designate, segnalerà alla competente Autorità Regionale di Protezione le situazioni che richiedono l'adozione di particolari misure di protezione.

Art. 7

Finanziamento/
Fatturazione

¹Il Comune convenzionato partecipa ai costi salariali e per oneri sociali, definiti al 1. gennaio di ogni anno, nei limiti della percentuale di cui all'art. 5 cpv. 1, in ossequio ai contenuti di partecipazione indicati nello scritto 17 gennaio 2019 ed in particolare alla classificazione salariale prevista per la funzione di operatore sociale di cui all'art. 45 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Paradiso e delle sue aziende comunali.

²Eventuali spese per prestazioni straordinarie, indennità chilometriche e spese telefoniche, verranno fatturate a consuntivo sulla base degli interventi necessari.

³La fatturazione delle prestazioni di cui al cpv. 2, verrà effettuata dai servizi finanziari del Comune di Paradiso entro il mese di gennaio dell'anno susseguente.

Art. 8

Durata/Disdetta

¹La presente convenzione entra in vigore dopo sottoscrizione da parte dei Municipi e approvazione dei rispettivi Legislativi con inizio il 1. gennaio 2022.

²La presente convenzione ha una durata indeterminata, salvo disdetta da una delle parti con preavviso scritto di 3 (tre) mesi.

Art. 9

Modifiche

E' facoltà di entrambi i Comuni proporre modifiche alla presente convenzione in ogni tempo, qualora circostanze particolari lo imponessero. In tal caso le modifiche dovranno essere sottoposte ai rispettivi Legislativi.



Per il Municipio di Paradiso

Il Sindaco

Avv. Ettore Vismara

Il Segretario

Waldo Pfund

Paradiso,
Risoluzione municipale no. 1428 del 23 agosto 2021
Approvata dal Consiglio comunale il

Per il Municipio di Vico Morcote

Il Sindaco

Giona Pifferi

Il Segretario

Werther Monti

Vico Morcote,
Risoluzione municipale no. 484 del 12 ottobre 2021
Approvata dall'Assemblea comunale il

p.q.m, visto quanto precede, si invita l'onoranda Assemblea comunale a voler

risolvere

1. *E' approvata la Convenzione che regola le prestazioni dell'operatore sociale del Comune di Paradiso nel Comune di Vico Morcote (punti da 1 a 9);*
2. *La Convenzione entra in vigore con effetto 1. gennaio 2022, riservata l'approvazione del Legislativo comunale di Paradiso;*
3. *Resta riservata la crescita in giudicato della decisione di ratifica del Consiglio di Stato, e per delega, della Sezione enti locali.*

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco
Giona Pifferi



Il Segretario
Werther Monti